SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 422

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori IMPOSIMATO, PECCHIOLI, TEDESCO TATÒ, MAFFIOLETTI, CANNATA, BUFALINI, BOFFA, PIERALLI, SERRI, SPETIČ, VECCHIETTI, VOLPONI, BOLDRINI, CISBANI, FERRARA Maurizio, GIACCHÈ, RAVERA, GALEOTTI, ANDREINI, GIANOTTI, CONSOLI e BAIARDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 SETTEMBRE 1987

Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul traffico di armi e sul traffico di droga nel territorio italiano e sui collegamenti con il terrorismo

ONOREVOLI SENATORI. – Il traffico di armi ed il traffico di droga per la loro intrinseca pericolosità e per le connessioni con organizzazioni terroristiche e mafiose costituiscono i principali fattori di destabilizzazione della nostra democrazia. Si tratta di fenomeni collegati ed interdipendenti che hanno assunto nel nostro Paese gravi proporzioni, senza che ad essi sia stata data una risposta esauriente da parte degli apparati dello Stato, nonostante l'impiego e il sacrificio degli uomini delle Forze di polizia e della Magistratura. D'altra parte le prospettive di un maggiore impegno da parte delle istituzioni non appaiono incoraggianti, ove si consideri che significativamente nessun accenno ha fatto il Governo alla esigenza di fronteggiare con maggiore determinazione i fenomeni denunciati, nonostante essi abbiano gravi riflessi sulla pacifica convivenza e sul regolare sviluppo civile ed economico del Paese.

L'esperienza di questi anni ha messo in chiara evidenza la realtà di organizzazioni criminali internazionali che agiscono nel nostro territorio contemporaneamente nei tre campi, ponendosi come scopo principale quello di attentare alla sicurezza interna ed internazionale dell'Italia ed autofinanziandosi attraverso i traffici illeciti di armi e droga.

Un fenomeno ancora più allarmante è il crearsi di alleanze tra associazioni eversive con finalità di terrorismo e organizzazioni mafiose protese verso l'arricchimento illimitato ed il rafforzamento di sistemi di potere

occulto che condizionano il libero svolgimento della democrazia. Gli esempi sono numerosi e si ricavano dai vari processi che vedono coinvolti mafiosi, trafficanti e terroristi medio-orientali, oltre che da alcune inchieste parlamentari (P2 - Sindona - Antimafia).

Alcuni procedimenti penali, inoltre, sembrano aver confermato quanto meno l'esistenza di un intenso traffico di armi e di droga tra l'Italia e il Libano, che vede coinvolti, tra gli altri, esponenti di Paesi in conflitto nel Medio Oriente, i responsabili di alcune industrie belliche, oltre che esponenti della mafia, mediatori e servizi segreti di diversi Paesi, nonchè trafficanti internazionali di stupefacenti legati alla loggia massonica P2.

E non appaiono rassicuranti le dichiarazioni, anche di fonte governativa, circa un preteso blocco delle esportazioni di armi, a partire dal 1984, verso i Paesi in conflitto nel Medio Oriente.

Le inchieste giudiziarie condotte in questi anni in diversi sedi giudiziarie, talvolta impedite o frenate da resistenze di diversa natura, anche mafiosa (v. attentati ai giudici Palermo e Ciaccio Montalto), non hanno consentito l'acquisizione di un quadro completo ed esauriente della dimensione dei diversi fenomeni, e ciò a causa dei limiti territoriali delle varie competenze e della conseguente frammentarietà delle indagini.

A ciò si aggiungano, come ulteriori limiti all'accertamento della verità, il sempre più frequente ricorso al segreto di Stato eccepito da organi chiamati a collaborare con la giustizia, nonchè il coinvolgimento in vari episodi di traffico di armi e droga di agenti di servizi segreti coperti da immunità e privilegi diplomatici.

Appare dunque assolutamente opportuna, nell'interesse della difesa della nostra democrazia dall'attacco concentrico di forze eversive interne ed internazionali, la creazione di una Commissione parlamentare di inchiesta che nel più breve tempo possibile accerti la verità dei vari episodi denunciati dalla stampa, fornendo un quadro unitario dei molteplici aspetti del problema della destabilizzazione del nostro Paese, la cui soluzione avrà certamente un peso anche nella politica estera dell'Italia, specie per quanto concerne la crisi del Golfo Persico e dell'intera area medio-orientale.

La Commissione parlamentare d'inchiesta dovrebbe accertare:

1) il volume delle esportazioni legali ed illegali ed in deroga di armi, sistemi d'arma, mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri con Paesi in conflitto nel Medio Oriente e particolarmente con Iran, Iraq, Libia, Ciad e Siria e con altri Paesi belligeranti o razzisti;

2) in particolare se vi sia stata esportazione legale, sia pure indiretta, di armi o sistemi d'arma o mezzi di trasporto aerei, marittimi e terrestri (carri armati, aerei, navi, eccetera) verso Paesi comunemente ritenuti promotori del terrorismo internazionale;

3) quale sia stato il ruolo degli intermediari, di nazionalità italiana o straniera, nell'esportazione di armi all'estero; se gli intermediari abbiano avuto parte nella individuazione dei Paesi acquirenti e delle ditte venditrici, in violazione degli interessi economici, politici e della sicurezza interna ed internazionale dello Stato; se le agenzie di intermediazione abbiano fatto da tramite fra Paesi stranieri produttori di armi e Paesi belligeranti;

4) se le agenzie di intermediazione abbiano rapporti anche con ambienti della loggia massonica P2 o con militari in servizio o in congedo o con elementi mafiosi;

5) se i Paesi acquirenti abbiano pagato le forniture di armi con denaro proveniente dai contributi prestati dall'Italia ai Paesi in via di sviluppo;

6) se ed in quale misura le società venditrici o gli intermediari risultino collegati, sia pure indirettamente, con organizzazioni terroristiche e comuni nazionali ed internazionali. Il caso della «Boustany» che viaggiava trasportando merce legale ed illegale (armi e droga) è significativo dell'esistenza di una attività lecita di commercio che serve da copertura;

7) se vi siano responsabilità delle autorità amministratrici e di Governo nella esportazione o importazione illegale di armi, munizioni e altro materiale bellico.

Lo scopo è di stabilire anzitutto se il commercio legale di armi sia stato rispondente non alla politica di distensione, agli interessi

economici, politici e della sicurezza italiani, ma alle scelte di alcuni gruppi di potere italiani o stranieri interessati, per fini di profitto, a promuovere certe operazioni commerciali, ad alimentare la guerra tra Paesi anche geograficamente vicini all'Italia, con effetti negativi per il nostro Paese per l'immancabile aumento del terrorismo, del traffico di droga e del traffico di armi, che sono spesso connessi al commercio lecito. La Commissione d'inchiesta dovrebbe infine stabilire se l'attuale legislazione sul commercio delle armi sia adeguata alle esigenze di tutela della pace e della distensione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di accertare relativamente all'ultimo decennio:

a) se società italiane abbiano fornito direttamente o attraverso intermediari, anche stranieri, armi, mezzi di trasporto terrestri, marini o aerei o altro materiale bellico all'Iran, all'Iraq, alla Siria, alla Libia o a Paesi belligeranti o razzisti;

b) se le autorità amministrative e di Governo italiane siano state a conoscenza di episodi di esportazione clandestina di armamenti o di sistemi d'arma o loro parti o del loro transito attraverso il territorio, lo spazio aereo e le acque territoriali italiane;

c) se società italiane abbiano venduto direttamente o tramite intermediari all'Iran, all'Iraq o ad altri Paesi in guerra o razzisti armi o materiale bellico prodotto da industrie europee;

d) le modalità ed i tempi di tali forniture e se esse siano avvenute in violazione o in deroga ai limiti alla vendita ed esportazione di armi, munizioni ed altro materiale bellico;

e) se si profilino responsabilità dei competenti organi ed apparati dello Stato nella esportazione o importazione illegale di armi, munizioni e di altro materiale bellico, specificando il tipo di comportamento posto in essere da ciascun organo;

f) se esistano rapporti diretti o indiretti tra produttori o commercianti di armi, operanti nel nostro territorio, anche di nazionalità straniera, ed organizzazioni mafiose o terroristiche;

g) se organizzazioni responsabili di fatti di terrorismo in Italia abbiano intrattenuto rapporti concernenti lo scambio di armi e di droga con società o persone dedite al commercio o al traffico illecito di armi;

h) se le armi impiegate dai terroristi nella strage di Fiumicino del 27 dicembre 1985

siano state introdotte in Italia dal Medio Oriente insieme a partite di droga a bordo di navi contrabbandiere utilizzate per il trasporto di mine ed altro materiale bellico dall'Italia all'Iran e all'Iraq;

i) se le autorità di Governo italiane siano state e siano in grado di accertare la esportazione anche clandestina di armi dirette verso Paesi del Medio Oriente;

l) quali porti e aeroporti italiani siano stati utilizzati con maggiore frequenza dai trafficanti di armi e stupefacenti ed in caso affermativo se vi siano responsabilità degli organi di vigilanza della frontiera marittima e aerea.

Art. 2.

1. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro dieci mesi dal suo insediamento presentando al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati una relazione completa sulle risultanze delle indagini.

Art. 3.

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i Gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo.

2. Il Presidente della Commissione è scelto d'intesa dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati al di fuori dei componenti la stessa Commissione.

3. In caso di necessità la sostituzione di ciascun membro dovrà avvenire con la stessa procedura della nomina.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

Art. 4.

1. Nello svolgimento dell'inchiesta la Commissione ha gli stessi poteri dell'autorità

giudiziaria. Alla Commissione tuttavia non può essere opposto il segreto d'ufficio nè il segreto professionale, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensore e assistito nell'ambito del mandato.

2. Per quanto attiene al segreto di Stato, si applicano le procedure di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801.

3. Non possono costituire oggetto di segreto fatti eversivi dell'ordine costituzionale di cui si sia venuti a conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

Art. 5.

1. La Commissione stabilisce altresì di quali atti e documenti non si dovrà fare menzione nella relazione in ordine ad esigenze connesse ad istruttorie in corso.

Art. 6.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonchè di pubblici funzionari.

Art. 7.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche salvo che nei casi in cui la Commissione stabilisce che esse debbano essere segrete.

Art. 8.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Art. 9.

1. La Commissione per motivi di consulenza e di collaborazione tecnica può deliberare di servirsi dell'opera di persone estranee al personale delle Camere.

Art. 10.

1. Alla conclusione dell'inchiesta, la Commissione stabilisce:

a) quale sia lo stato della legislazione sui traffici legali ed illegali di armi, esplosivi, sistemi d'armi e stupefacenti;

b) quali siano i limiti e le inadeguatezze dei controlli attualmente previsti;

c) quali le proposte per un efficiente sistema di controlli.